

APPROFONDIMENTO N.01_19 03 LUGLIO 2019

ATTENZIONE: NUOVE NORME ITALIANE SUL BIO CHE PREVEDONO SALATE SANZIONI ANCHE PER GLI OPERATORI

In seguito al colloquio costante con diverse aziende agricole biologiche della nostra Regione, è emerso il bisogno di portare a conoscenza di tutti alcuni aspetti relativi al sistema della certificazione, in particolare che cosa possono comportare per le aziende i diversi provvedimenti (non conformità), emessi dagli organismi di controllo. Ciò soprattutto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n° 20 del 23.02.2018, pubblicato sulla GU n. 67 del 21-3-2018 e diventato effettivo il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La nuova norma, tutta e solo italiana, introduce importanti novità per gli organismi di controllo e per gli operatori controllati e definisce il relativo quadro delle sanzioni.

In estrema sintesi e, speriamo, con chiarezza, ecco gli obblighi per le aziende/operatori:

- **prima di immettere prodotti sul mercato** come biologici o in conversione al biologico, le aziende devono notificare l'inizio della propria attività e **assoggettarsi al sistema di controllo**;
- **redigere ed aggiornare** un documento contenente la **descrizione** completa dell'attività aziendale (chiamato relazione tecnica, piano di gestione o articolo 63 del regolamento CE n. 889/2008)
- prevedere misure per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica e prevenire i **rischi di contaminazione**;
- garantire la **tracciabilità e rintracciabilità** dei prodotti biologici;
- comunicare periodicamente all'organismo di controllo la **natura** e la **quantità** di prodotto immesso sul mercato. La nuova normativa istituisce una banca dati pubblica delle transazioni commerciali del settore biologico per alcuni prodotti definiti "a rischio", fruibile da tutti gli operatori del sistema rendendo più trasparenti le transazioni, più tempestiva l'azione anti frode ed aumentando la tutela dei consumatori. Ad oggi la **banca dati** non è stata ancora resa operativa in maniera uniforme e riguarda essenzialmente i cereali;
- **annotare tutte le operazioni** riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici (ad oggi le registrazioni possono essere tenute in qualsiasi forma, cartacea o informatizzata, basta che garantisca le informazioni minime richieste dall'Odc);
- **mettere a disposizione** dell'organismo di controllo e delle autorità tutte le registrazioni;
- **eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo**, anche se successive al recesso o all'esclusione;
- in caso di **soppressione** delle indicazioni, **informare per iscritto gli acquirenti** del prodotto;
- **comunicare tempestivamente** all'organismo di controllo i **reclami e le non conformità** ricevute da terze parti.

Sin qui poco di nuovo se non qualche puntualizzazione. La vera novità è invece relativa alle **sanzioni definite per chi non rispetta gli obblighi**:

- **sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 7.000,00 ad un massimo di € 18.000,00** a carico di chiunque (sulla confezione o sull'imballaggio del prodotto, nei marchi commerciali, nell'informazione anche tramite internet ai consumatori e sui documenti di accompagnamento) utilizzi indicazioni, termini o simboli tali da indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni contenute nel citato Reg. CE n. 834/2007.

Questo punto ci trova del tutto concordi, perchè tutela chi fa biologico da chi invece vorrebbe usarne solo il nome o il logo!

- **sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 3.000,00** a carico di chiunque utilizzi, in maniera non conforme alla normativa comunitaria, i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, pubblicità e presentazione o sui documenti commerciali relativi a prodotti reperiti al commercio.

Questo è corretto ma rischia di penalizzare anche delle piccole inesattezze non volute, ovvero delle diciture imperfette nelle etichette utilizzate; inoltre al momento non è chiaro cosa riguarderà questa sanzione, se appunto le inesattezze o come sarebbe giusto le indicazioni mendaci e fuorvianti.

Quindi per evitare dolorosi errori di percorso, quando predisponete una nuova etichetta è preferibile farla verificare preliminarmente dal vostro organismo di controllo.

- **sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 1.800,00** a carico di chiunque nell'etichettatura, pubblicità e presentazioni relative a prodotti reperiti al commercio utilizzi in maniera non conforme al Reg. CE n. 834/2007 il logo comunitario di produzione biologica.

La situazione è come quella riportata in precedenza.

- **sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 20.000,00** a carico dell'operatore - anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di esclusione o di recesso volontario - che non adotta nei termini di legge le necessarie procedure per il ritiro della merce o non comunica ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico.

La stessa sanzione si applica anche all'operatore non più inserito nel sistema di controllo che non comunica la soppressione delle indicazioni riferite al metodo di produzione biologico.

- **sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 6.000,00 ad un massimo di € 18.000,00** a carico dell'operatore che impedisce od ostacola le verifiche da parte dell'Organismo di controllo autorizzato.
- **sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 6.000,00 ad un massimo di € 18.000,00** a carico dell'operatore al quale l'Organismo di controllo abbia applicato un provvedimento definitivo di sospensione dalla certificazione biologica, eccezion fatta in caso di sospensione per morosità.

La sospensione può essere generata da diverse situazioni quali ad esempio: utilizzo di prodotti non ammessi (mezzi tecnici) in agricoltura biologica, vendita di prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione, utilizzo di prodotto contenenti OGM, mancanza delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali nel caso della trasformazione. Nel caso della zootecnia una sospensione può essere causata dall'impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale non ammessi in agricoltura biologica, impiego di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

- **sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 30.000,00** a carico dell'operatore al quale l'Organismo di controllo abbia applicato un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico, eccezion fatta per il caso di sospensione dovuta a morosità.

L'esclusione si genera quando l'azienda si oppone alla visita ispettiva (negato accesso alle strutture aziendali), quando l'azienda non rispetta i provvedimenti emessi dall'organismo di controllo (mancato rispetto di una sospensione) oppure quando vengono manomesse le indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC.

Per maggiore comprensione, anche di eventuali comunicazioni da parte degli enti di controllo, si riporta qui di seguito la **Classificazione dei provvedimenti emessi dagli organismi di controllo:**

- **Infrazioni:** sono inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di autocontrollo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da compromettere l'affidabilità dell'operatore. Comportano la **sospensione** della certificazione oppure l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

La sospensione consiste nel divieto per l'operatore di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica, anche se già immessi sul mercato, per un periodo definito di tempo. L'esclusione consiste nel ritiro del documento giustificativo e nella cancellazione dall'elenco degli operatori biologici.

(esempio di infrazioni: utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica, negato accesso alle strutture aziendali, negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa, ecc.)

- **Irregolarità:** sono inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto ma non la conformità del processo di produzione o del sistema di autocontrollo e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo.
Comportano la soppressione delle indicazioni biologiche sui prodotti oggetto di non conformità.
(esempio: mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture, utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione, presenza contemporanea di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione, ecc.)
In caso di irregolarità sanabili è istituito il processo della diffida.
- **Inosservanze** - sono inadempienze di lieve entità prive di effetti prolungati nel tempo che non compromettono la conformità dei prodotti.
Comportano l'applicazione di una diffida scritta, contenente l'invito a correggere la problematica in tempi definiti e a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta
(esempio: notifica non aggiornata, PAP non aggiornato, mancata indicazione nei documenti accompagnatori dei riferimenti alla certificazione del prodotto, ecc.).

Il mancato trattamento di un provvedimento ne genera uno di gravità maggiore, per cui anche una semplice inosservanza, se non trattata nei tempi e nei modi previsti, può generare una irregolarità o infrazione, con le conseguenze riportate in precedenza.